



Comune di Galliera
Città Metropolitana di Bologna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N° 3 DEL 08/01/2026

Oggetto: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2026 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

Alle ore undici e trenta minuti del giorno otto del mese di gennaio dell'anno duemilaventisei

presso la Sede Comunale

in seguito a convocazione del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lvo 18/08/2000 n. 267 si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei signori:

Zanni Stefano	Sindaco	Presente
Sabattini Umberto	Vice Sindaco	Presente
Ventura Giulia	Assessore	Assente
Baccilieri Diego	Assessore	Presente
Luppi Laura	Assessore	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 2

Partecipa all'adunanza il Segretario, Dott.ssa Marilia Moschetta, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco, riconosciuta legale l'adunanza ai sensi dell'art. 47 D.Lvo 267/2000 e del vigente Statuto Comunale, invita la Giunta a prendere in esame l'oggetto sopra indicato.

OGGETTO:
**QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE
DELL'ANNO 2026 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).**

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il mandato politico 2024/2029 – Sezione Operativa 2026/2028;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 40 del 23/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2026/2028 nonché tutti gli allegati disposti dal D.Lgs 118/2011;

Visto l'articolo 159 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, il quale testualmente recita:

Art. 159. Norme sulle esecuzioni nei confronti degli enti locali

1. *Non sono ammesse procedure di esecuzione e di espropriazione forzata nei confronti degli enti locali presso soggetti diversi dai rispettivi tesoriери. Gli atti esecutivi eventualmente intrapresi non determinano vincoli sui beni oggetto della procedura espropriativa.*
2. *Non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche di ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate a:*
 - a) *pagamento delle retribuzioni al personale dipendente e dei conseguenti oneri previdenziali per i tre mesi successivi;*
 - b) *pagamento delle rate di mutui e di prestiti obbligazionari scadenti nel semestre in corso;*
 - c) *espletamento dei servizi locali indispensabili.*
3. *Per l'operatività dei limiti all'esecuzione forzata di cui al comma 2 occorre che l'organo esecutivo, con deliberazione da adottarsi per ogni semestre e notificata al tesoriере, quantifichi preventivamente gli importi delle somme destinate alle suddette finalità;*
4. *Le procedure esecutive eventualmente intraprese in violazione del comma 2 non determinano vincoli sulle somme né limitazioni all'attività del tesoriере.*
5. *(...omissis...)*

Visti:

- a) l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3-quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*
- b) la sentenza della Corte Costituzionale, n. 69/1998, con la quale è stata, tra l'altro, dichiarata l'illegittimità costituzionale del citato art. 159, comma 3, *"nella parte in cui non prevede che l'impiignorabilità delle somme destinate ai fini istituzionali dell'ente o*

alle retribuzioni dei dipendenti non opera qualora, dopo l'adozione da parte dell'organo esecutivo della deliberazione semestrale di quantificazione preventiva delle somme stesse, siano emessi mandati a titoli diversi da quelli vincolati, senza seguire l'ordine cronologico delle fatture così come pervenute per il pagamento o, se non è prescritta fattura, delle deliberazioni di impegno da parte dell'ente."

Visto l'articolo 27, comma 13, della legge 28 dicembre 2001 n. 448, come modificato dall'art. 3 - quater del decreto legge 22 febbraio 2002 n. 13, convertito con modificazioni nella legge 24 aprile 2002 n. 75, il quale prevede che *"Non sono soggette ad esecuzione forzata le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale e provinciale all'Irpef disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno. Gli atti di sequestro o di pignoramento eventualmente notificati sono nulli; la nullità è rilevabile d'ufficio e gli atti non determinano obbligo di accantonamento da parte delle tesorerie medesime né sospendono l'accreditamento di somme sulle citate contabilità speciali"*;

Richiamato l'art. 1, D.M. 28 maggio 1993 il quale individua, ai fini della non assoggettabilità a esecuzione forzata, i seguenti servizi locali indispensabili dei comuni:

- servizi connessi agli organi istituzionali;
- servizi di amministrazione generale, compreso il servizio elettorale;
- servizi connessi all'ufficio tecnico comunale;
- servizi di anagrafe e di stato civile;
- servizio statistico;
- servizi connessi con la giustizia;
- servizi di polizia locale e di polizia amministrativa;
- servizio della leva militare;
- servizi di protezione civile, di pronto intervento e di tutela della sicurezza pubblica;
- servizi di istruzione primaria e secondaria;
- servizi necroscopici e cimiteriali;
- servizi connessi alla distribuzione dell'acqua potabile;
- servizi di fognatura e di depurazione;
- servizi di nettezza urbana;
- servizi di viabilità e di illuminazione pubblica;

Precisato che vanno escluse dall'azione esecutiva le somme di denaro per le quali un'apposita disposizione di legge o provvedimento amministrativo ne vincoli la destinazione ad un pubblico servizio, essendo insufficiente a tal fine la mera iscrizione in bilancio (Cassazione Sez. Civile, Sez. III, n. 4496 del 10/07/1986) e che, pertanto, non sono disponibili, se non per fronteggiare temporanee esigenze di cassa, le somme accreditate dallo Stato o dalla Regione per l'espletamento di interventi di investimento con specifico vincolo di destinazione;

Tenuto conto che:

- l'impignorabilità delle somme consiste in un limite di indisponibilità delle dotazioni di cassa del tesoriere comunale necessarie a far fronte ai pagamenti degli stipendi, dei mutui e dei servizi indispensabili;

- il bilancio di previsione finanziario contiene, per il primo esercizio del triennio, le previsioni di cassa, consistenti nelle somme che si prevede di incassare e di pagare durante l'anno;
- risulta più aderente alla finalità della norma quantificare i vincoli di impignorabilità delle somme sul fabbisogno di cassa dell'ente;

Ritenuto pertanto, di dover ottemperare alle richiamate disposizioni legislative individuando le suddette somme per il secondo semestre dell'anno 2026 sulla base del fabbisogno di cassa risultante da previsioni di cassa del bilancio di previsione finanziario per il periodo 2026/2028 approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 in data 23/12/2025 così come variata con propria deliberazione n. 1 in data 08/01/2026

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Con votazione unanime e palese espressa nei modi di legge

DELIBERA

1. di quantificare, in complessivi **€ 1.471.695,07** relativamente al primo semestre dell'anno 2026, gli importi delle somme non soggette ad esecuzione forzata, in quanto destinate alla finalità previste dall'art. 159 del d.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 determinate sulla base dei criteri in premessa indicati, nel modo così specificato:

SOMME IMPIGNORABILI

(ai sensi dell'art. 159, comma 2, lettere a), b), c) del d.Lgs. 267/2000 e D.M. 28/05/1993)

PERIODO: 1° SEMESTRE 2026

DESCRIZIONE SERVIZIO	Missione/Programma/PdC finanziario	IMPORTO
Retribuzioni al personale e oneri riflessi per i tre mesi successivi	Macro 1.01	176.359,49
	U.1.02.01.01.001 parte	15.266,85
Rate di mutuo e prestiti scadenti nel semestre in corso	Macro 1.07	72.880,89
	Titolo IV	116.982,14
Servizi connessi agli organi istituzionali	1.01	91.853,01
Servizi di amministrazione generale	1.02	77.362,52
	1.03	48.716,65
	1.04	42.162,23
	1.05	-
	1.10	91.903,24
Servizi connessi all'ufficio tecnico comunale	1.06	11.374,07
Servizi di anagrafe, stato civile, statistica, leva militare, elettorale	1.07	17.650,18
	01.08 parte	1.868,49
Servizi di polizia locale	3.01	50.839,72
Servizi di istruzione primaria e secondaria	4.02	87.287,41
Servizi di viabilità e di illuminazione pubblica	10.05	86.841,10

DESCRIZIONE SERVIZIO	Missione/Programma/PdC finanziario	IMPORTO
Servizi di protezione civile	11.01	7.350,47
Servizi idrici integrati	9.04	-
Servizi di nettezza urbana	9.03	444.384,14
Servizi necroscopici e cimiteriali	12.09	30.612,52
TOTALE		1.471.695,07

2. di dare atto che questo Comune, in ossequio alla citata normativa, disporrà i pagamenti per finalità diverse da quelle vincolate, mediante emissione di mandati che rispettino l'ordine cronologico di arrivo delle fatture come prescritto dalla Sentenza della Corte Costituzionale n. 69/1998;
3. di dare atto che ai sensi dell'art. 27, comma 13, L. 448/01 così come modificato dalla L.75/2002 art. 3-quater, risultano impignorabili anche tutte le somme di competenza degli enti locali a titolo di addizionale comunale all'IRPEF disponibili sulle contabilità speciali esistenti presso le tesorerie dello Stato ed intestate al Ministero dell'Interno e che l'ammontare previsto a titolo di addizionale comunale all'IRPEF, per il semestre, è stimato in € 350.000,00;
4. di precisare, inoltre, che, se effettivamente accreditate, sono impignorabili tutte le somme che attengono ai fondi erogati dallo Stato o dalla Regione con specifico vincolo di destinazione disposto da leggi o atti amministrativi, per specifiche finalità pubbliche, ovvero solo temporaneamente in termini di cassa ex art. 195, D.Lgs. 267/2000;
5. di disporre che tutti i pagamenti a titolo vincolato potranno essere eseguiti utilizzando i fondi all'uopo destinati dalla legge o da atti amministrativi delle superiori autorità (Stato o Regione) se utilizzati in termini di cassa, attraverso la corrispondente quota di anticipazione di Tesoreria vincolata per lo scopo;
6. di stabilire che prima di procedere al pagamento di somme di danaro per i servizi non indispensabili, ovvero per i servizi indispensabili in misura eccedente rispetto agli importi quantificati nel presente provvedimento, il servizio finanziario dovrà accertarsi che il Tesoriere abbia apposto sulle somme di danaro disponibili adeguato vincolo di custodia a salvaguardia dei pignoramenti in corso;
7. di notificare copia del presente atto a CREDEM, nella sua qualità di Tesoriere dell'Ente, per i conseguenti adempimenti di legge.
8. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, con successiva e separata votazione unanime, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 al fine di procedere tempestivamente alla notifica dell'atto in considerazione del semestre già iniziato.



Comune di Galliera
Provincia di Bologna

SETTORE AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO

DELIBERAZIONE N. 3/2026

DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: QUANTIFICAZIONE DELLE SOMME IMPIGNORABILI PER IL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 2026 (ART. 159, COMMA 3, D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267).

REGOLARITA' TECNICA

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 07.01.2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Sabrina Lupato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

REGOLARITA' CONTABILE

☒ FAVOREVOLE

☐ CONTRARIO

Li 07.01.2026

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

Sabrina Lupato

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).